

COMUNE DI GAETA 04024

PROVINCIA DI LATINA

Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione

in data 04 settembre 2014

N°55

O G G E T T O: Approvazione Regolamento T.A.R.I.

L'anno duemilaquattordici, addì 04, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 26/08/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri:

Prog	Cognome e Nome	P	A	Prog	Cognome e Nome	P	A
1	MITRANO Cosmo (Sindaco)	X		10	MAGLIOZZI Angelo	X	
2	COSCIONE Luigi (Presidente)	X		11	MARTONE Alessandro	X	
3	ACCETTA Eduardo		X	12	MARZULLO Luigi	X	
4	CASO Maurizio	X		13	MATARAZZO Giuseppe		X
5	CICCONARDI Salvatore Pietro	X		14	RAIMONDI Antonio	X	
6	COSTABILE Marina	X		15	RANUCCI Pasquale	X	
7	DIES Gennaro	X		16	ROSATO Giuseppina	X	
8	DI MAGGIO Nino		X	17	SPERINGO Davide	X	
9	FORTUNATO Mauro	X					
T O T A L E						14	03

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.**

IL PRESIDENTE

Alle ore 13:54, constatata la presenza in aula di n°14 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consiglieri (Accetta, Di Maggio, Matarazzo), numero sufficiente per rendere legale e valida l'adunanza, apre la discussione sul punto in oggetto.

(Nel corso della discussione sul presente punto sono presenti in aula il Dirigente del Dipartimento "Finanze e Bilancio" D.ssa Maria Veronica Gallinaro ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Malatesta e Dott. Ranellucci)

(Alle ore 14:13 esce dall'aula il Consigliere Cicconardi: n°13 presenti)

Per il contenuto integrale degli interventi riferiti al presente provvedimento si fa rinvio alla trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°51 in pari data, ivi compresa la presentazione, discussione e votazione degli emendamenti, come di seguito:

- sub-emendamento n° 5 all'emendamento n° 1:

vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:

- *favorevole* - sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano
- *favorevole* del Dirigente Gallinaro sotto il profilo tecnico e contabile.

Il Presidente pone a votazione l'emendamento in forma palese per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: n° 13
- Consiglieri assenti: n° 4 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Matarazzo)
- Favorevoli: n° 13 (unanimità)
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara **APPROVATO** il sub-emendamento n°05 all'emendamento n°01.

- **emendamento n°01:** viene **RITIRATO** dai proponenti in quanto simile al sub-emendamento n°05.

- emendamento n° 2:

vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:

- *favorevole* - sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano
- *favorevole* del Dirigente Gallinaro sotto il profilo tecnico e contabile.

Il Presidente pone a votazione l'emendamento in forma palese per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: n° 13
- Consiglieri assenti: n° 4 (Accetta, Cicconardi, Di Maggio, Matarazzo)
- Favorevoli: n° 13 (unanimità)
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara **APPROVATO** l'emendamento n°02.

(Alle ore 14:18 rientra il Consigliere Cicconardi: n°14 presenti)

- emendamento n° 3:

vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:

- *contrario* - sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano
- *favorevole* del Dirigente Gallinaro sotto il profilo tecnico e contabile.

Il Presidente pone a votazione l'emendamento in forma palese per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: n° 14
- Consiglieri assenti: n° 3 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo)
- Favorevoli: n° 05 (Cicconardi, Costabile, Martone, Raimondi, Rosato)
- Contrari: n° 09
- Astenuti: nessuno

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara **RESPINTO** l'emendamento n° 03.

- **emendamento n° 04:** viene **RITIRATO** dai proponenti in quanto simile all'emendamento n° 07.

- **emendamento n° 7:**

vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:

- *favorevole* - sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano
- *favorevole* del Dirigente Gallinaro sotto il profilo tecnico e contabile.

Il Presidente pone a votazione l'emendamento in forma palese per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: n° 14
- Consiglieri assenti: n° 4 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo)
- Favorevoli: n° 14 (unanimità)
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara **APPROVATO** l'emendamento n° 07.

(Alle ore 14:34 esce dall'aula il Consigliere Magliozzi: n° 13 presenti)

(Alle ore 14:40 escono dall'aula i Consiglieri Cicconardi, Costabile, Raimondi e Rosato: n° 09 presenti)

(Alle ore 14:41 il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello per la verifica del numero legale. Risultano presenti n° 09 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n° 08 Consiglieri: Accetta, Cicconardi, Costabile, Di Maggio, Magliozzi, Matarazzo, Raimondi e Rosato)

- **emendamento n° 6:**

vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:

- *favorevole* - sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano
- *favorevole* del Dirigente Gallinaro sotto il profilo tecnico e contabile.

Il Presidente pone a votazione l'emendamento in forma palese per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: n° 09
- Consiglieri assenti: n° 08 (Accetta, Cicconardi, Costabile, Di Maggio, Magliozzi, Matarazzo, Raimondi, Rosato)
- Favorevoli: n° 07
- Contrari: nessuno
- Astenuti: n° 02 (Martone e Speringo)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara **APPROVATO** l'emendamento n° 06.

(Alle ore 14:44 rientrano in aula i Consiglieri Cicconardi, Costabile, Raimondi, Rosato: n° 13 presenti)

IL PRESIDENTE, acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo politico e tecnico/contabile rispettivamente del Sindaco Mitranto e del Dirigente Gallinaro, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, pone a votazione la proposta, così come emendata.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visto l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n°296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n°448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n°388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Richiamato il Decreto Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

Considerato che con Deliberazione consiliare n°122 del 30/12/2013 questo Comune ha provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2014;

Atteso che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n°216 del 15 luglio 2014, ha chiarito che, nel caso in cui un ente abbia già approvato il bilancio a dicembre 2013, deve deliberare le tariffe/aliquote relative ai tributi entro il termine fissato dal legislatore con la legge di stabilità 2014

entrata in vigore successivamente e quindi entro il 31 luglio (ora prorogato al 30 settembre);

Visto l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il Regolamento IUC approvato con Delibera Consiliare n° 52 del 04.09.2014;

Rilevato che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n° 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*.

Rilevato che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

Rilevato altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

Rilevato che l'art. 1 comma 662 della L. 147/2013, dispone l'applicazione di una tariffa giornaliera alle occupazioni temporanee inferiori ai 183 giorni con modalità stabilite dal Regolamento;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 - 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla legge 27 Luglio 2000 n° 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente;

Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: n° 13
- Consiglieri assenti: n° 04 (Accetta, Di Maggio, Magliozzi, Matarazzo)
- Favorevoli: n° 07
- Contrari: n° 04 (Cicconardi, Costabile, Raimondi, Rosato)
- Astenuti: n° 02 (Martone e Speringo)

D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n° 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n° 448;
3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che il suddetti regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone l'urgenza stante l'imminenza delle scadenze di legge previste per la pubblicazione del presente Regolamento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, previa separata votazione , esperita per alzata di mano;

- Consiglieri presenti: n° 13
- Consiglieri assenti: n° 04 (Accetta, Di Maggio, Magliozzi, Matarazzo)
- Favorevoli: n° 13 (unanimità)
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

D I C H I A R A

il presente atto **immediatamente eseguibile**.

(Rientra il Consigliere Magliozzi: n° 14 presenti)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per la disciplina della Tassa Rifiuti
“TARI”

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°55 del 04.09.2014)

Indice

<u>ART. 1 - OGGETTO</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 - BASE IMPONIBILE</u>	<u>4</u>
<u>ART. 4 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA</u>	<u>4</u>
<u>ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO</u>	<u>4</u>
<u>ART. 6 - SOGGETTO ATTIVO</u>	<u>5</u>
<u>ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI</u>	<u>5</u>
<u>ART. 8 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE</u>	<u>6</u>
<u>ART. 9 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</u>	<u>7</u>
<u>ART. 10 - ESCLUSIONI</u>	<u>7</u>
<u>ART. 11 - SCUOLE STATALI</u>	<u>7</u>
<u>ART. 12 - RIDUZIONE PER ZONA NON SERVITA</u>	<u>8</u>
<u>ART. 13 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</u>	<u>8</u>
<u>ART. 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</u>	<u>10</u>
<u>ART. 15 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO</u>	<u>11</u>
<u>ART. 16 - PIANO FINANZIARIO</u>	<u>11</u>
<u>ART. 17 - TRIBUTO GIORNALIERO</u>	<u>12</u>
<u>ART. 18 - TRIBUTO PROVINCIALE</u>	<u>13</u>
<u>ART. 19 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO</u>	<u>13</u>
<u>ART. 20 - DICHIARAZIONE</u>	<u>13</u>
<u>ART. 21 - ATTESTAZIONE</u>	<u>14</u>
<u>ART. 22 - ACCERTAMENTO</u>	<u>14</u>
<u>ART. 23 - RISCOSSIONE</u>	<u>15</u>
<u>ART. 24 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE</u>	<u>15</u>
<u>ART. 25 - SANZIONI E INTERESSI</u>	<u>16</u>

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, disciplina la componente Tassa Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Comunale Unica (IUC) in attuazione dell'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte (ad eccezione di quelle operative) pertinenziali o accessorie a locali tassabili, sia quelle dei privati, sia quelle delle attività economiche, quali posti auto scoperti, cortili, giardini, balconi e terrazze scoperte;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE

1. Fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Solo ai fini accertativi, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n° 138.
4. Attuate le disposizioni di cui al comma 1, il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n° 212.
5. Non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

ART. 4 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, da parte del soggetto passivo che è tenuto a presentare apposita dichiarazione all'ente entro i termini indicati al successivo articolo 20 del presente regolamento.
2. L'obbligazione tributaria termina alla data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, debitamente dichiarata dal soggetto passivo entro i termini di cui al successivo art. 20 del presente regolamento.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

ART. 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Gaeta sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 2.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare da parte di soggetto non titolare di diritto reale, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e regolarmente intestatarie della tassa a seguito di dichiarazione di parte o di accertamento d'ufficio, il numero degli occupanti è

quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente con apposita autocertificazione o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti nel Comune di Gaeta si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante in anagrafe.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è, per il primo semestre solare, quello risultante in anagrafe al primo gennaio dell'anno di riferimento; per il secondo semestre, quello risultante in anagrafe al primo luglio dell'anno di riferimento.
6. Per le nuove iscrizioni il nucleo familiare del soggetto passivo TARI è quello risultante in anagrafe al momento dell'inizio della occupazione o detenzione indicato nella dichiarazione.
In caso di trasferimento di residenza o di cambio di abitazione, il contribuente deve provvedere alle variazioni anagrafiche entro trenta (30) giorni dall'attivazione dell'utenza: in caso contrario verrà applicato il nucleo familiare preesistente al primo gennaio o primo luglio.
La rettifica dei componenti del nucleo familiare di provenienza avverrà, in ogni caso, al primo gennaio o al primo luglio successivo alla scissione anagrafica.

ART. 9 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

ART. 10 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti;

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 11 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33/bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n°248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n°31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12 - RIDUZIONE PER ZONA NON SERVITA

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, così come risultante dagli atti comunali, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

ART. 13 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 6% della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
2. Ai soggetti passivi che provvedono al conferimento presso l'isola ecologica dei rifiuti differenziati è applicata una riduzione della tariffa nella misura di 10,00 euro ogni 100 Kg di rifiuti ponderati conferiti nell'anno solare e comunque entro il limite di riduzione del 15% della tariffa.
I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

RIFIUTO	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
CARTA E CARTONE	1,0
IMBALLAGGI IN VETRO	0,5
IMBALLAGGI IN PLASTICA	1,0
INGOMBRANTI NON FERROSI <i>(divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, ecc.)</i>	0,1
INGOMBRANTI FERROSI <i>(con l'esclusione di beni durevoli tipo: televisori, computer, frigoriferi, congelatori, ecc.)</i>	0,4
LEGNO E SFALCI VEGETALI (mc. 1)	0,2
RUP (pile, farmaci, batterie, oli vegetali, ecc.)	1,0

La riduzione da assegnare è determinata moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute. Le quantità conferite, in difetto o in eccesso, rispetto ai valori di soglia indicati verranno computati per la successiva assegnazione della riduzione.

I rifiuti differenziati devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche, avendo cura di separarli preventivamente per tipologia. I contribuenti dovranno esibire all'atto del conferimento: tessera sanitaria ed avviso di pagamento TARI. I componenti dello stesso nucleo familiare potranno utilizzare la tessera sanitaria personale, e i conferimenti (quantità ponderate) saranno sommati a quelli dell'intestatario della TARI.

La riduzione sarà portata in detrazione dalla tassa dovuta per l'esercizio successivo o, in caso di cessazione dell'utenza, sarà disposto il rimborso all'utente.

3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con nuclei familiari residenti nel comune, con presenza di tre o più figli di età inferiore ai 26 anni, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione dell'importo di Euro 50 per figlio;
 - b) abitazioni con nuclei familiari residenti nel comune, con presenza di tre o più figli, come emergente dalle risultanze anagrafiche, solo nel caso in cui i figli di età pari o superiore ai 26 anni siano disoccupati alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento ed il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un ISEE non superiore a 10.000,00 (diecimila/00) euro annui. La riduzione dell'importo di Euro 50 per figlio verrà concessa a specifica richiesta, mediante presentazione di apposita istanza con allegato il relativo Modello ISEE ed attestazione da parte del Centro per l'Impiego dello stato di disoccupazione;
 - c) ai soggetti la cui unica fonte di reddito del nucleo familiare di appartenenza è costituita esclusivamente da pensione sociale spetta una riduzione pari al 30 per cento, non cumulabile con altre previste nel presente regolamento. Le riduzioni verranno concesse a specifica richiesta, mediante presentazione di autocertificazione indicante che l'unico reddito posseduto è quello derivante dalla pensione sociale;

- d) ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 3.000,00 (tremila/00) euro annui spetta una riduzione pari al 50 per cento, non cumulabile con altre previste nel presente regolamento. Le riduzioni verranno concesse a specifica richiesta, mediante presentazione di apposita istanza con allegato il relativo Modello ISEE;
- e) ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra 3.000,01 (tremilazerouno/00) euro annui e 6.000,00 (seimila/00) euro annui spetta una riduzione pari al 20 per cento, non cumulabile con altre previste nel presente regolamento. Le riduzioni verranno concesse a specifica richiesta, mediante presentazione di apposita istanza con allegato il relativo Modello ISEE.
4. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, in base a quanto stabilito nel successivo articolo 21 del presente regolamento. La riduzione di cui alla lettera a) si applica anche in mancanza di specifica dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai soggetti passivi che provvedono al conferimento presso l'isola ecologica dei rifiuti differenziati è applicata una riduzione della tariffa nella misura di Euro 25,00 ogni 500 Kg di rifiuti differenziati ponderati conferiti nell'anno solare e comunque entro il limite di riduzione del 10% della tariffa.
I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

RIFIUTO	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
CARTA E CARTONE	1,0
IMBALLAGGI IN VETRO	0,5
IMBALLAGGI IN PLASTICA	1,0
INGOMBRANTI NON FERROSI <i>(divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, ecc.)</i>	0,1
INGOMBRANTI FERROSI <i>(con l'esclusione di beni durevoli tipo: televisori, computer, frigoriferi, congelatori, ecc.)</i>	0,4
LEGNO E SFALCI VEGETALI (mc. 1)	0,2
RUP (pile, farmaci, batterie, oli vegetali, ecc.)	1,0

La riduzione da assegnare è determinata moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute. Le quantità conferite, in

difetto o in eccesso, rispetto ai valori di soglia indicati verranno computati per la successiva assegnazione della riduzione.

I rifiuti differenziati devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche, avendo cura di separarli preventivamente per tipologia. I contribuenti dovranno esibire all'atto del conferimento: tessera sanitaria ed avviso di pagamento TARI. I componenti dello stesso nucleo familiare potranno utilizzare la tessera sanitaria personale, e i conferimenti (quantità ponderate) saranno sommati a quelli dell'intestatario della TARI. La riduzione sarà portata in detrazione dalla tassa dovuta per l'esercizio successivo o, in caso di cessazione dell'utenza, sarà disposto il rimborso all'utente.

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20%, ai seguenti soggetti passivi:
 - a) le O.N.L.U.S. regolarmente iscritte nell'albo regionale;
 - b) i detentori di locali adibiti al culto (riconosciuti dal Ministero degli Interni);
 - c) chi affida a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico il recupero dei rifiuti non assimilati agli urbani. La riduzione viene applicata a fine anno presentando la seguente documentazione:
 - attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - copia del registro di carico e scarico;
 - copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%, ai concessionari degli stabilimenti balneari e dei locali ad essi funzionali, a condizione che si siano dotati dei seguenti servizi per l'utenza:
 - portale internet con informazioni sia turistiche che sui servizi offerti dalla struttura, con traduzione in almeno quattro lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo);
 - wi-fi free per i clienti;
 - prenotazione dei servizi offerti dalla struttura via internet e anche via email e sms;
 - defibrillatore cardiaco.

Per usufruire della riduzione della tariffa per l'esercizio in corso, i concessionari dovranno dotarsi di tutti i servizi sopra indicati entro il 30 Aprile.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, in base a quanto stabilito nel successivo articolo 21 del presente regolamento e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 15 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo del 5% per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia

di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 16 - PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo comunale sui rifiuti e servizi è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che è redatto annualmente dal Comune, sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio stesso.
3. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi del servizio, suddivisi per tipologia, così come individuati dal D.P.R. 158/1999 ed è trasmesso dall'ufficio cui fa capo il servizio RSU al Dipartimento Finanze e Bilancio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al fine della detreminazione delle tariffe.
4. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al fine della redazione del Piano Finanziario.

ART. 17 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello oggetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Le suddette concessioni non possono essere rilasciate se il contribuente non dimostri di aver provveduto al pagamento del tributo da effettuarsi secondo le modalità e nei termini previsti dal comma precedente.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 18 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 19 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 20 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione entro il termine del 20 gennaio successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo o in relazione al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
Se i soggetti suddetti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha efficacia anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. La dichiarazione di cessazione deve essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine dell'occupazione o detenzione dei locali o delle aree.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione deve essere consegnata ai servizi di ricezione interna degli atti a mano o a mezzo posta o inviata tramite posta elettronica certificata (pec).
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARSU e della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

ART. 21 - ATTESTAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, che non risultino da precedenti denunce già presentate all'ufficio tributi, i contribuenti, in relazione alle casistiche individuate dal presente regolamento, sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.
2. L'attestazione deve essere presentata entro il termine del 20 gennaio successivo alla data di insorgenza dei requisiti richiesti per beneficiare del trattamento agevolato. La riduzione, a valere sulla tariffa dell'anno di insorgenza del requisito, sarà portata in detrazione dalla tassa dovuta per l'esercizio successivo o, in caso di cessazione dell'utenza, sarà disposto il rimborso all'utente.
3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

ART. 22 - ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento dell'imposta, inerenti l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Gaeta.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n° 138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 23 - RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.
2. Il versamento della tassa è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241 (Modello F24).
3. Il versamento del tributo è effettuato in quattro rate bimestrali con scadenza 31/05, 31/07, 30/09 e 30/11.

ART. 24 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro, comprensive di tributo provinciale, per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n° 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n° 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora

l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 25 - SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 16, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Verbale del 14/08/2014 n. 35

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 267/2000

Oggetto: proposta di delibera di Consiglio Comunale – per approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), altra proposta di delibera di Consiglio Comunale – per approvazione delle tariffe per l'anno 2014 della tassa sui rifiuti (TARI) e altra proposta di delibera di Consiglio Comunale – per approvazione del piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

I sottoscritti:

Dott. Nello Panetta – PRESIDENTE –
Dott. Stefano Malatesta – COMPONENTE –
Dott. Remo Ranellucci – COMPONENTE –

Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Gaeta, nominato con delibera del Consiglio Comunale n° 68 del 01/08/2013;

Visto

- lo statuto del Comune di Gaeta;
- il regolamento di contabilità del Comune di Gaeta;
- l'art. 1, comma 639, della legge n° 147/2013;
- l'art. 1, commi da 639 a 704, della legge n° 147/2013;
- l'art. 27, comma 8, della legge n° 448/2001;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del II Dipartimento e il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del III Dipartimento – Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Considerato

- che i regolamenti e le aliquote predisposti dal competente ufficio comunale prevedono, in aderenza con la normativa relativa, le modalità di applicazione della TARI – *tassa sui servizi di smaltimento e raccolta rifiuti* - a carico dell'utilizzatore, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso

- adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali;
- quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 174/2012;

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione del consiglio comunale per l'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), all'altra proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2014 della tassa sui rifiuti (TARI) e all'altra proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Gaeta.

Gaeta, 14.08.2014

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente

PANETTA NELDA

Il componente

RANELLUCCI REMO

Il componente

MALATESTA STEFANO

P.t. 4) odp.

01/03 11.03



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

Ufficio Segreteria

Allegato alla deliberazione Consiliare n° _____ del _____

EMENDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/>		SUB EMENDAMENTO <input type="checkbox"/>	
Oggetto argomento in discussione:			
REGOLAMENTO TARI			
PROPOSTA EMENDAMENTO N°		PROPOSTA SUB EMENDAMENTO N°	
GRUPPO CONSILIARE			
Consigliere/i proponente/i COSTABILE ROSARIO 			
TESTO:			
NELL'ART 13 COMMA 4.			
SOSTITUIRE AL TERZO RIGO " 5% DELLA			
TARIFFA CON " 10% DELLA TARIFFA "			
DATA		Ricevuto il	Ore

Firme:

R. U. S.

P.to 4 o.d.p.
 APPROVATO

Hy

ONE 11.04 (2)



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

Ufficio Segreteria


Allegato alla deliberazione Consiliare n° _____ del _____

EMENDAMENTO <input type="checkbox"/>	SUB EMENDAMENTO <input type="checkbox"/>
Oggetto argomento in discussione: <u>REGOLAMENTO TARI</u>	
PROPOSTA EMENDAMENTO N°	PROPOSTA SUB EMENDAMENTO N°
GRUPPO CONSILIARE	
<u>Rosato</u> Consigliere/i proponente/i L.P. 21.	<u>ROSATO</u> <u>HARDONE</u> <u>COSTABILE</u> <u>RAIMONDI</u> <u>LICCIANOSSI</u>
TESTO: ART. 13- punto 2) dopo il punto b) aggiungere: e) ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 300000 dovuto annui spetta una riduzione pari al 50%, non cumulabile con altre previste nel presente regolamento. Le riduzioni dovranno essere se a specifica richiesta, mediante presentazione di apposite istanze con allegato il relativo modello ISEE - d) ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso fra 2° 001,00 euro annui e 6000,00 dovuto annui spetta una riduzione pari al 20%, non	
DATA	Ricevuto il _____ Ore _____

cumulabile con altre previste nel presente
 regolamento. Le riduzioni dovranno essere se
 a specifica richiesta, mediante presentazione
 di apposite istanze con allegato il
 relativo modello ISEE.

Punto 4) o.d.p.
RISPANNO

ore 11.04
C. G. (3)



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Ufficio Segreteria

Allegato alla deliberazione Consiliare n° _____ del _____

EMENDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/>	SUB EMENDAMENTO <input type="checkbox"/>
---	--

Oggetto argomento in discussione:

REGOLAMENTO TARI

PROPOSTA EMENDAMENTO N°	PROPOSTA SUB EMENDAMENTO N°
GRUPPO CONSILIARE	

Consigliere/i proponente/i
COSTABUE MARINA
 RAIMONDI - ROSARIO

ESTO:

SOSTITUIRE IL COMMA 4 DELL'ART 8 CON
 " PER LE UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE
 DI SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE DI
 GAETA, SI ASSUME COME NUMERO DEGLI
 OCCUPANTI IL 50% DEL COMPONENTI DEL
 NUCLEO FAMILIARE RISULTANTE IN ANAGRAFE."

ATA	Ricevuto il	Ore
-----	-------------	-----

me:

P.to 4 o.d.p.

Intervento

ore 11,04 (4)

tdy



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

Ufficio Segreteria

Allegato alla deliberazione Consiliare n° _____ del _____

EMENDAMENTO SUB EMENDAMENTO

Oggetto argomento in discussione:
REGOLAMENTO TARI

PROPOSTA EMENDAMENTO N° _____ PROPOSTA SUB EMENDAMENTO N° _____

GRUPPO CONSILIARE

COSTABILE - MARINO
Costabile -

Consigliere/i proponente/i
COSTABILE MARINA
RA MONSI

ESTO:

SOSTITUIRE IL COMMA 3 PARAGRAFO 2
DELL'ART 13 CON "ABITAZIONI CON
NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL
COMUNE CON PRESENZA DI TRE O
PIU' FIGLI CHE RISULTANO INOCCUPATI
E A CARICO DELLA FAMIGLIA: RIDUZIONE

ATA Ricevuto il _____ Ore _____


me: DELL'IMPORTO DI EURO 30 PER FIGLIO
LA RIDUZIONE NON E CUMULABILE CON ALTRE PREVISTE
NEL REGOLAMENTO.
RA MONSI

Approvato

[Handwritten mark]

OWF 1354
[Handwritten mark]

6



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Ufficio Segreteria

Allegato alla deliberazione Consiliare n° _____ del _____

EMENDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/>	SUB EMENDAMENTO <input type="checkbox"/>
Oggetto argomento in discussione:	
APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.A.R.I.	
PROPOSTA EMENDAMENTO N°	PROPOSTA SUB EMENDAMENTO N°
GRUPPO CONSILIARE	
Consigliere/i proponente/i	FORUMMARE ANTONIO DIES CRISTIANO MARZULLO LUIGI CASO MARILINO RANUCCI PASQUALE
TESTO:	
ART. 14 COMMA 3	
SOSTITUIRE AL PRIMO RIGHO 10% CON 30%	
SOSTITUIRE AL 4° CAPVERSO SOSTITUIRE DA "POSTAZIONE FINO A GAETA" CON "DEFIBRILLATORE CARDIACO."	
DATA	Ricevuto il _____ Ore _____

Firme: *[Handwritten signatures]*

Hy

ONE 1354 (7)
Q



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

Ufficio Segreteria

Allegato alla deliberazione Consiliare n° _____ del _____

EMENDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/>		SUB EMENDAMENTO <input type="checkbox"/>	
Oggetto argomento in discussione: <i>APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.A.R.I.</i>			
PROPOSTA EMENDAMENTO N°		PROPOSTA SUB EMENDAMENTO N°	
GRUPPO CONSILIARE			
Consigliere/i proponente/i		<i>ANGELO TAGLIORZI</i> <i>LUIGI MARZULLO</i> <i>FORTUNATO MAURO</i> <i>DIES GENARARO</i> <i>DAVIDE SPERINGO</i> <i>MAURIZIO CASI</i> <i>PANUCCI PASQUALE</i> <i>MARCO A. PERSO</i> <i>ROSA</i>	
TESTO:			
<i>ART. 13 - COMITA 3</i>			
<i>AGGIUNGERE DOPO LA LETT. a) IL SEGUENTE PUNTO:</i>			
<i>"ABITAZIONI CON NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE, CON PRESENZA DI TRE O PIU' FIGLI, COME EMERGENTE DALLE RISULTANZE ANAGRAFICHE, SOLO NEL CASO IN CUI I FIGLI DI ETA' PARLO SUPERIORE AI 26 ANNI SIANO DISOCCUPATI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO NELL'ANNO D'IMPOSTA DI RIFERIMENTO ED IL CUI NUCLEO FAMILIARE SI APPARTENENZA AD UN ISEE NON SUPERIORE A 10.000,00 (DIECIMILA/00) EURO ANNUI. LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI EURO 50,00 PER FIGLIO VERRA' CONCESSA A SPECIFICA RICHIESTA, MEDIANTE PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA CON ALLEGATO IL RELATIVO MODELLO ISEE ED ATTESTAZIONE DA PARTE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE"</i>			
DATA		Ricevuto il Ore	

Firme:

[Handwritten signatures]



Comune di Gaeta (LT)

(Provincia di Latina)

Ufficio Segreteria

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 55 DEL 04.09.2014

PROPOSTA DEL SINDACO

Approvazione Regolamento TARI

~~IL SINDACO
(Dott. Cosimo Mitrano)~~

IL PRESIDENTE DEL C.C.
(Sig. Luigi Coscione)

~~L'ASSESSORE AL RAMO
IL SINDACO
Dott. Cosimo Mitrano~~

Approvazione Regolamento TARI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

favorevole

~~IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
FINANZE E BILANCIO
D.ssa Maria Veronica GALLINARO~~

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

favorevole

~~IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
FINANZE E BILANCIO
D.ssa Maria Veronica GALLINARO~~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all'albo pretorio on-line di questo Comune per giorni quindici dal _____ al _____.

Gaeta, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all'originale, si rilascia per uso amministrativo.

Gaeta, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina)

Il presente atto è divenuto esecutivo il _____ essendo decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267).

Gaeta, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Luigi Pilone)